

COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal d. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/> appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. Elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di Programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (Allegato n. 9);
- equilibrio di parte corrente (Allegato n.9);
- equilibrio di parte capitale (Allegato n.9).

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPENZA ANNO 2018	COMPENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	29.243,33	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.527.442,16	3.527.442,16	3.511.375,79
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3548.093,95	3.437.898,91	3.417.954,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	85.830,58	89.543,25	93.421,39

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-77.239,04	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		77.239,04 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		102.760,96		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		98.210,19	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		352.071,04	291.872,00	310.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra queste in particolare sono state considerate le entrate riscosse per cassa e per le quali, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo non si sono mai verificate tensioni di cassa, i proventi, diversi dai trasferimenti, nei quali i soggetti debitori fossero pubbliche amministrazioni, i dividendi dalle società partecipate, altre entrate di minore rilevanza.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, determinando i seguenti risultati:

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli.

Il F.C.D.E per l'anno 2017 è pari ad € 103.160,58;

Lo stanziamento del **Fondo crediti di dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 70% nel 2017, il 85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

1° anno	159.398,00	70
2° anno	193.555,59	85
3° anno	227.712,57	100
Importo		%

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Nel bilancio è scritto il fondo di riserva per spese impreviste

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

1° anno	17.339,27	4,49
2° anno	17.339,27	0,50
3° anno	17.339,27	0,51
Importo		%

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2015 (ultimo conto del bilancio approvato)**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				36.700,05
RISCOSSIONI	(+)	1.385.201,36	4.431.653,37	5.816.854,73
PAGAMENTI	(-)	576.145,33	5.259.391,69	5.835.537,02
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			18.017,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	836.577,75	1.473.345,48	2.309.923,23
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.061.128,05	636.871,15	1.697.999,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	(-)			54.046,71
	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			575.895,08
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015				
			Totale parte accantonata (B)	
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
			Totale parte vincolata (C)	
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	575.895,08
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Risultato di amministrazione al 31/12/2015 € 575.895,08:

- d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**
Non ricorre la fattispecie.
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.**
Non ricorre la fattispecie.
- f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**
Non ricorre la fattispecie.
- g) Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**
L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
- h) Elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet.**
Non ricorre la fattispecie.
- i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**
Non ricorre la fattispecie.
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**
- Fondo pluriennale vincolato**
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re imputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il FVP è pari ad € 127.453,52 di cui:

- € 29.243,33 FPV spese correnti
- € 98.210,19 FPV conto capitale

I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale) – IMU, TASI, TARI

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l'art. 1, comma 639, all'istituzione dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Municipale. L'imposta si basa su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla natura e valore del cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali.

Si articolano normativamente in due componenti:

- quella di natura patrimoniale, rappresentata dall'Imposta Municipale Propria **IMU** ;
- quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola:

1. nel Tributo per i servizi indivisibili **TASI** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
2. nella Tassa sui rifiuti **TARI** , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU

La previsione complessiva del gettito 2017 è stimata in € 608.000,00

TARI

La previsione, iscritta tra le entrate del bilancio 2017 deriva dall'approvazione del piano finanziario TARI con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2017.

L'Entrata prevista è pari ad € 512.487,78 compresa del 5% addizionale provinciale.

Fondo di solidarietà comunale

La Direzione Centrale Finanza Locale per il 2017 prevede di trasferire € 241.941,83

Le spese correnti

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni/programmi/titoli/macroaggregati.
Con l'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – patrimoniale si è resa necessaria la reimputazione ai centri di costo delle spese di personale e la disarticolazione analitica delle voci di spesa relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche) e altri costi comuni generali (i fondi di personale per le risorse accessorie, approvvigionamenti di cancelleria e stampati, formazione).
A livello complessivo la spesa corrente dell'esercizio 2017 ammonta ad € 3.548.093,95

La situazione di cassa

Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti.
Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha rimosso le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad € 103.424,94 e, in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, prevede un fondo di cassa finale pari a € 192.835,95
Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno originate principalmente dalle eventuali modifiche del quadro prospettico del Patto di Stabilità e dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

Previsioni esercizi successivi al 2017 (2018-2019)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:
- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;

- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2018-2019 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Il bilancio 2017-2019 è stato costruito a legislazione vigente per cui:

- tiene conto dei tagli disposti dal D.L. 95/2012;
- è stato confermato l'ammontare di spesa per servizi previsti nel 2017;

Nell'esercizio 2017 si tiene conto anche degli impegni pluriennali effettuati nell'anno 2016, quelli del titolo I relativi ai canoni software e internet necessari per la prosecuzione dei servizi;

Equilibri costituzionali

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:

- a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;
- b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali. E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.).

Per l'anno 2017 sono poi considerate ulteriori escussioni di voci.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e seguenti L. 208/2015 (saldo tra le entrate finali e le spese finali):

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017) PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	PREVISIONE Anno 2017	PREVISIONE Anno 2018	PREVISIONE Anno 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	29.243,33		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2017)	(+)	98.210,19		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.675.229,61	1.675.229,61	1.659.163,24
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	1.108.066,70	1.108.066,70	1.108.066,70
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.108.066,70	1.108.066,70	1.108.066,70
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	744.145,85	744.145,85	744.145,85
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	352.071,04	291.872,00	310.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
(11) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.548.093,95	3.437.898,91	3.417.954,40
(12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
(13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	159.398,00	193.555,59	227.712,57
(14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
(15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
(16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
(17) Spese correnti per sistema maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3.388.695,95	3.244.343,32	3.190.241,83
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	553.042,19	291.872,00	310.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	553.042,19	291.872,00	310.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00

Limina li, 26.04.2017

Il Sindaco

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria *[Signature]*

EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012			
		65.228,58	283.098,84
			321.133,96
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0.00	
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0.00	0.00
Patto nazionale orizzontale ai sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012-anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0.00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012-anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0.00	0.00

